

**Regolamento organizzativo e didattico del corso di
dottorato di ricerca interateneo in:
“Filosofia” Dipartimento di Filosofia,
Comunicazione, Spettacolo, Università degli Studi Roma
Tre, e Macroarea di Lettere, Università degli Studi Tor
Vergata**

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Filosofia (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2
Obiettivi formativi e organizzazione del corso

Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre programmi di ricerca pura e applicata in Filosofia. Il dottorato in Filosofia intende soddisfare esigenze culturali distinte e complementari ed egualmente importanti: da un lato, promuovere il patrimonio culturale autonomo degli studi filosofici ampiamente articolato e radicato in una tradizione di alto valore scientifico; dall'altro, valorizzare la vocazione interdisciplinare della filosofia, favorendo sinergie con altri saperi sia teorici sia tecnico-scientifici sia pratici, in conformità con i recenti sviluppi della ricerca internazionale. Il corso di dottorato garantisce un ambiente di ricerca di livello elevato, che sia aperto al confronto e alla collaborazione internazionale; collegamenti con istituzioni di ricerca italiani e stranieri, caratterizzate dall'eccellenza scientifica; un tutoraggio efficace e continuo, necessario per attitudini critiche e argomentative tipiche della tradizione filosofica in modo da favorire un uso pubblico della ragione e un'assunzione consapevole delle opinioni liberamente adottate. Il dottorato in Filosofia intende privilegiare i seguenti percorsi tematici: problematiche e metodologie essenziali della filosofia teoretica, studio dell'evoluzione storica del pensiero, sia riguardo alla trasformazione delle categorie filosofiche, sia riguardo alla critica dei testi; approfondimento delle tematiche dell'etica teorica ed applicata, nonché della filosofia politica e sociale, anche allo scopo di favorire il dialogo interculturale; tematiche estetiche, colte nelle loro interazioni con gli ambiti letterari e artistici; problemi e tematiche che legano la filosofia alle scienze naturali, formali e sociali; filosofia dei linguaggi e filosofia della mente.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti:

carriera universitaria, editoria, gestione di biblioteche o musei anche a carattere scientifico, mostre, premi letterari ed altre attività culturali che richiedano particolari competenze in campo estetico, letterario e storico-artistico, centri stampa e/o di comunicazione intermediale, servizi di pubbliche relazioni, direzione del personale (settore amministrativo) in enti pubblici o aziende private, organizzazione di corsi di aggiornamento nel campo della bioetica, dell'etica ambientale e più in generale dell'etica applicata, diretti in particolare agli operatori sanitari e degli altri settori interessati; consulenza continuata nei medesimi settori, collaborazione a servizi e uffici preposti alla promozione di attività culturali nella pubblica amministrazione, marketing e pubblicità creativa, assistenza per l'ideazione e la gestione di corsi di formazione professionale, insegnamento nelle scuole secondo le vigenti normative.

2. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguitamento degli obiettivi formativi del corso;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Articolo 3
Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale;

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in co-tutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione della carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei docenti guida dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso

ai corsi, poi nominate con Decreto Rettoriale;

- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettoriale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all’organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l’attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell’articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l’accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l’adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola, secondo un calendario prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l’ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Il Collegio dei docenti può decidere che il consenso dei suoi componenti possa essere espresso con procedura telematica.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch’egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente. e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell’organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all’adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all’adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l’audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l’invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all’inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all’atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5 ***Accesso al corso***

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell’ammissione al corso consiste in una valutazione preliminare (sono considerati titoli, progetto di ricerca, estratto

o sezione della tesi di laurea, eventuale lettera di presentazione) seguita da colloquio e prova di lingua (in sessantesimi: 30 valutazione preliminare + 30 colloquio e prova di lingua).

Articolo 6
Docenti guida

1. Il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o due docenti guida, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - a) A seguito della comunicazione del Decreto di composizione del Corso, il Collegio si riunisce e nomina uno o due docenti guida.
 - b) La nomina avviene tenendo conto delle competenze disciplinari e tematiche dei Componenti italiani e stranieri del Collegio dei Docenti, nonché della loro disponibilità, e prendendo in debita considerazione il curriculum del candidato, le sue aspettative formative e scientifiche, le sue aree d'interesse. L'assegnazione del docente guida prenderà in debita considerazione anche le competenze di studiosi afferenti a Enti e a università nazionali e straniere con cui il dottorato ha già stipulato o stipulerà convezioni o accordi quadro nell'arco del triennio.
 - c) Il Collegio può nominare un tutor esterno afferente anche a Istituzioni ed Enti di Ricerca italiani e stranieri non convenzionati dopo aver verificato l'esistenza delle necessarie condizioni di garanzia per un'adeguata formazione scientifica del dottorando.
2. Le principali funzioni e responsabilità del docente guida sono:
 - a) indirizzare l'attività scientifica e l'esperienza formativa dei dottorandi a lui assegnati.
 - b) Concordare, insieme a ciascun dottorando, il Piano formativo da sottoporre per approvazione al Collegio dei docenti.
 - c) Verificare e validare la relazione annuale sulle attività di ciascun dottorando da sottoporre al Collegio dei docenti in sede di verifica del profitto.
 - d) Verificare e validare la relazione finale sull'attività complessiva dei dottorandi candidati al titolo di dottore di ricerca.

Nel caso in cui al dottorando siano assegnati docenti guida in numero superiore a uno, deve comunque essere formalmente individuato dal Collegio il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.

Articolo 7
Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria, è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - a) Ciascun dottorando consegna al Coordinatore del dottorato la proposta del Piano formativo entro i primi due mesi dall'avvio dell'anno di corso cui si riferisce il piano.
 - b) Il Collegio, acquisiti i piani formativi, ne delibera l'approvazione con eventuali modifiche nella prima riunione utile del Collegio medesimo.
2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

Articolo 8
Verifiche del profitto

1. Il Collegio dei docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - a) Al termine di ciascun anno di corso si svolgono le valutazioni, eventualmente anche scritte, delle attività di formazione e di ricerca dei dottorandi, di fronte ad una Commissione composta da almeno tre membri individuati all'interno del Collegio dei docenti su proposta del Coordinatore.
 - b) A valle di queste valutazioni, Il Collegio si riunisce e, acquisita anche la relazione annuale verificata e validata dal docente guida, delibera in merito dell'adempimento degli obblighi definiti dal Piano formativo e sull'ammissione all'anno successivo.
 - c) Per il terzo anno di corso l'eventuale valutazione positiva del Collegio è da intendere come azione preliminare all'indicazione di due valutatori italiani e/o stranieri esterni al Collegio dei docenti e all'Ateneo e/o Atenei di afferenza del dottorato (vedi art. 10 **Esame finale**).
 - d) A seguito delle valutazioni esterne, il Collegio indica la composizione della Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (vedi art. 10 **Esame finale**).
2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
3. Nel caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.
4. In presenza di una valutazione negativa da parte di uno dei due valutatori esterni, Il Collegio dei docenti può decidere di sottoporre la tesi del candidato alla valutazione di un terzo valutatore esterno con comprovata esperienza nell'ambito tematico della tesi in questione.
5. Nel caso di valutazione negativa, condivisa da due valutatori esterni, il dottorando non può accedere alla prova finale di dottorato, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso.

Articolo 9
Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per lo svolgimento delle loro attività, gli iscritti al corso sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:
 - a) Le richieste di autorizzazione alla partecipazione a scuole/corsi/seminari fuori sede, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento.
 - b) Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno in Italia, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 15 giorni prima della partenza.
 - c) Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero inferiori a 6 (sei) mesi, vistate dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 15 giorni

prima della partenza.

- d) Le richieste di autorizzazione per i periodi di soggiorno all'estero superiori a 6 (sei) mesi, viste dal tutor, devono essere trasmesse alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 45 giorni prima della partenza
 - e) Le richieste di autorizzazione a svolgere attività lavorativa, per i dottorandi senza borsa, devono essere consegnate alla Segreteria dell'Area Ricerca del Dipartimento almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10
Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche:
Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le modalità e tempistiche previste dall'articolo 12 del Regolamento di Ateneo sui Corsi di dottorato di Ricerca.
2. Il Collegio, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sull'ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 11
Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 33° ciclo.